



# **COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**Città Metropolitana di Milano**

## **ORDINANZA N. 61 DEL 20.11.20**

**OGGETTO : CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CORREGGIO –TRATTO-  
IL 20.11.20 PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI**

### **IL C.TE / RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

Viste la richiesta della Ditta “Luca Marini” di occupazione del suolo pubblico in tratto di Via Correggio, presso il civico 45, il giorno 20.11.20, per l'esecuzione di lavori edili, con chiusura della sede stradale al transito veicolare.

Visto lo stato delle strade ed il traffico che vi si svolge.

Richiamato il decreto Sindacale di nomina Dirigenziale n. 16/2019.

Visto l'art. 7, l'art. 158 e l'art. 21 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00.

Visto l'art. 91 dello Statuto Comunale.

### **DISPONE**

Il 20.07.20, in quanto e per quanto necessario alla esecuzione in condizione di sicurezza degli interventi edili, la chiusura al transito veicolare di tratto di Via Correggio, presso il civico 45, escluso residenti.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, con l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada ed atta a rendere esecutivo tale provvedimento.

Alla Ditta medesima si fa quindi obbligo di:

- precludere in modo indifferenziato, a veicoli e pedoni, il transito nei tratti prospicienti all'area di cantiere, in concomitanza con le fasi critiche di intervento.
- segnalare con segnaletica stradale la chiusura viaria ed i percorsi alternativi di collegamento.
- ricondurre la sede stradale allo stato ed alla funzionalità originaria, al termine dei lavori.

Fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta è tenuta a informare con congruo anticipo i residenti interessati alla chiusura, nonché a rispettare tutte le norme del Codice della Strada relative ai cantieri stradali.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 – terzo comma – del D. L.vo 30.4.1992 n. 285, contro la presente Disposizione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

**IL COMANDANTE  
Dr Antonello GRASSI**

**documento sottoscritto in forma digitale (D.lgs n. 85/2005)**